

- Teoricamente redatto dal curatore entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e comunque, al più tardi, entro 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento;
- Si tratta di termini ordinatori che tuttavia è bene che i curatori - pur a fronte delle peculiarità di ciascuna procedura - provino a rispettare in quanto:

b) Il mancato rispetto senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore (art.104 ter co.10 l.f.)

- Teoricamente sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori che dovrebbe condividere -nell'ottica della riforma del 2006- le scelte e le responsabilità col curatore.

Quasi tredici anni di riforma della liquidazione dell'attivo hanno dimostrato il non funzionamento del rapporto fra organi immaginato dal legislatore del 2006 in quanto - oltre alla quasi sistematica assenza del comitato dei creditori - il curatore tendenzialmente non si emancipa dalla condivisione del PdL col GD prima della sua predisposizione e ciò:

ii. In parte, per la tendenza degli uffici a uniformare le prassi liquidatorie nell'ottica di maggiore:

- a) trasparenza: le regole uniformi riducono i rischi di comportamenti scorretti dei curatori;
- b) efficacia: le regole uniformi attribuiscono maggiore credibilità e sicurezza al mercato potenzialmente interessato all'acquisizione di quanto oggetto di liquidazione.

**Il cd.
programma di
liquidazione
negativo**

- diversa funzione rispetto al provvedimento ex art. 102 l.f. che definisce l'entità del passivo; il PdL serve per delimitare l'ambito del potenziale attivo a disposizione della massa

**Il programma di liquidazione e il ruolo
del GD nella fase liquidatoria
Cespec on teams, 5 maggio 2020
Lucia De Bernardin (Giudice delegato
presso il Tribunale di Catania)**

A COSA SERVE IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Il programma di liquidazione è un atto di gestione dell'attivo fallimentare, in cui il curatore, in nome e per conto del fallito, provvede all'attuazione delle decisioni del comitato dei creditori concorsuali.

Il programma di liquidazione è un atto di gestione dell'attivo fallimentare, in cui il curatore, in nome e per conto del fallito, provvede all'attuazione delle decisioni del comitato dei creditori concorsuali.

b) La gestione del fallimento deve essere orientata al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

1. la legge prevede che il curatore deve essere orientato al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

2. la legge prevede che il curatore deve essere orientato al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

c) È necessario che il PdL, da il più possibile completo nel senso che deve prevedere TUTTI i possibili finanzi di acquirizione di attività sia dall'attivo perche' sulla così ingombrante a fronte di fallimenti non particolarmente rapidi e possibile effettuare una valutazione sull'attività corrente della massa di beni di stato valore ovvero dell'assetto di Attivo.

Il curatore deve essere orientato al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

Il curatore deve essere orientato al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

a) Vi sono ragioni di convenienza economica:
i. La liquidazione dei beni (soprattutto mobili) diviene meno proficua a causa della loro obsolescenza;
ii. Il recupero dei crediti è tanto più difficile quanto più il credito è risalente (vale la pena ricordare che secondo la classificazione dei crediti secondo i criteri dell'OIC i crediti debbono considerarsi già in sofferenza decorsi 90 giorni dalla loro scadenza);

• Teoricamente redatto dal curatore entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e comunque, al più tardi, entro 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento;
Si tratta di termini ordinatori che tuttavia è bene che i curatori -pur a fronte delle peculiarità di ciascuna procedura- provino a rispettare in quanto:

b) Il mancato rispetto senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore (art104 ter co.10 l.f.)

LA TEMPISTICA DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Il cd. programma di liquidazione negativo

• necessario anche nell'ipotesi in cui il curatore stimasse non esservi alcun attivo da liquidare per consentire il controllo da parte di CdC e GD
• diversa funzione rispetto all'approvimento ex art. 102 l.f. che definisce l'entità del passivo; il PdL serve per delimitare l'ambito del potenziale attivo a disposizione della massa

Cass.4346/2020: il programma di liquidazione costituisce, invero, un atto a formazione progressiva e plurisoggettiva, in quanto condiviso, a vario titolo, dagli organi della procedura, nell'ambito del quale si pianifica, eprtanto, la liquidazione dell'attivo fallimentare, in guisa da dotare la stessa di un elemento di efficienza collegato all'assenza della programmazione, elemento di ottimizzazione dell'attività liquidatoria

RAPPORTI CURATORE/ CDC/GD

• Teoricamente sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori che dovrebbe condividere -nell'ottica della riforma del 2006- le scelte e le responsabilità col curatore.

i. In parte, per mancanza di professionalità o esperienza del curatore;

Nei fatti, non vi sono creditori disponibili a costituire il comitato dei creditori, con conseguente intervento supplivo del Giudice in sostituzione. È solo in questa veste, a rigore, che il GD può proporre modifiche al PdL presentato.
Quasi tredici anni di riforma della liquidazione dell'attivo hanno dimostrato il non funzionamento del rapporto fra organi immaginato dal legislatore del 2006 in quanto - oltre alla quasi sistematica assenza del comitato dei creditori- il curatore tendenzialmente non si emancipa dalla condivisione del PdL col GD prima della sua predisposizione e ciò:

ii. In parte, per la tendenza degli uffici a uniformare le scelte liquidatorie nell'ottica di maggiore trasparenza: le regole uniformi riducono i rischi di comportamenti scorretti dei curatori.
b) efficaci: le regole uniformi attribuiscono maggiore credibilità e sicurezza al mercato potenzialmente interessato all'acquisizione di quanto oggetto di liquidazione.

La consapevolezza della mancata riuscita di questo assetto voluto nel 2006 è alla base delle novità sul punto previste nel Codice della crisi in cui viene espressamente previsto che il PdL sia trasmesso al Giudice delegato prima della sottoposizione al comitato dei creditori.

Il programma di liquidazione e il ruolo del GD nella fase liquidatoria
Cespec on teams, 5 maggio 2020
Lucia De Bernardin (Giudice delegato presso il Tribunale di Catania)

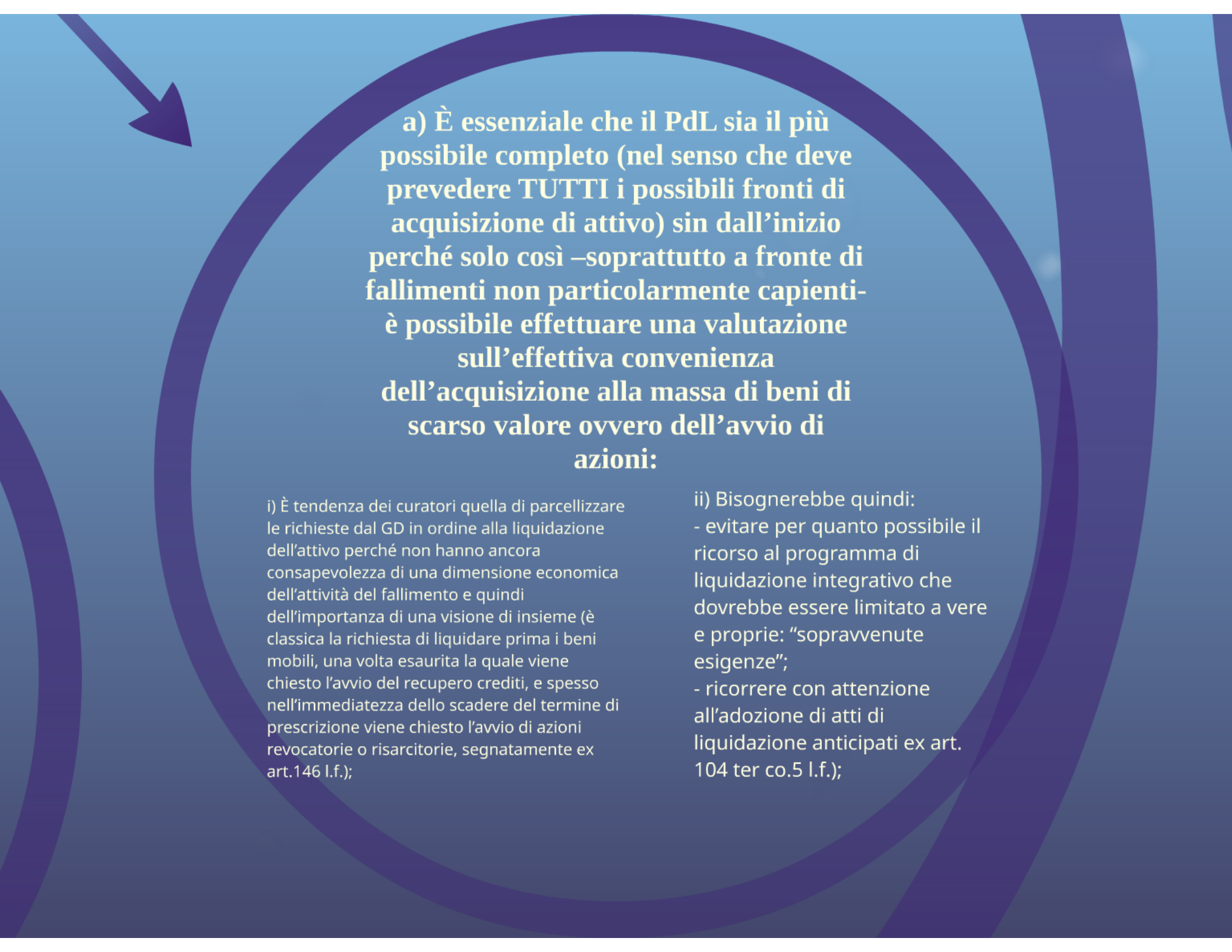
A COSA SERVE IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- Centralità del PdL nella gestione della procedura fallimentare al fine dell'adozione di decisioni razionali e nell'interesse economico dei creditori concorsuali:

Il programma di liquidazione costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo (art.104 ter l.f.)

A curved arrow points from this text block to the list on the right.

- Centralità del PdL nella gestione della procedura fallimentare al fine dell'adozione di decisioni razionali e nell'interesse economico dei creditori concorsuali:



a) È essenziale che il PdL sia il più possibile completo (nel senso che deve prevedere TUTTI i possibili fronti di acquisizione di attivo) sin dall'inizio perché solo così –soprattutto a fronte di fallimenti non particolarmente capienti- è possibile effettuare una valutazione sull'effettiva convenienza dell'acquisizione alla massa di beni di scarso valore ovvero dell'avvio di azioni:

i) È tendenza dei curatori quella di parcellizzare le richieste dal GD in ordine alla liquidazione dell'attivo perché non hanno ancora consapevolezza di una dimensione economica dell'attività del fallimento e quindi dell'importanza di una visione di insieme (è classica la richiesta di liquidare prima i beni mobili, una volta esaurita la quale viene chiesto l'avvio del recupero crediti, e spesso nell'immediatezza dello scadere del termine di prescrizione viene chiesto l'avvio di azioni revocatorie o risarcitorie, segnatamente ex art.146 l.f.);

ii) Bisognerebbe quindi:

- evitare per quanto possibile il ricorso al programma di liquidazione integrativo che dovrebbe essere limitato a vere e proprie: "sopravvenute esigenze";
- ricorrere con attenzione all'adozione di atti di liquidazione anticipati ex art. 104 ter co.5 l.f.);

b) La gestione del fallimento deve essere orientata al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

i. la legge prevede ormai che si possa procedere alla non apprensione di beni ovvero all'abbandono della loro liquidazione: "se l'attività di liquidazione" appaia manifestamente non conveniente (art.104 ter co.8 l.f.). Nei fallimenti dichiarati ante 2006 non era prevista la possibilità di abbandonare la liquidazione di beni il cui valore presumibile di realizzo non giustificasse la prosecuzione dell'attività di liquidazione: in alcuni uffici l'abbandono della liquidazione avviene comunque con provvedimento di autorizzazione collegiale sulla falsariga dell'art.35 l.f.;

ii. deve sempre essere tenuto presente che i creditori concorsuali:
a) potrebbero preferire il soddisfacimento in misura inferiore in tempi brevi piuttosto che in misura superiore in tempi non preventivabili (anche al fine di tentare un argine al fenomeno dei cd fallimenti a catena);
b) potrebbero trarre beneficio anche dalla chiusura della procedura (es. adozione della nota di variazione dell'IVA per i fornitori)

LA TEMPISTICA DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

a) Vi sono ragioni di convenienza economica:

- i. La liquidazione dei beni (soprattutto mobili) diviene meno proficua a causa della loro obsolescenza;
- ii. Il recupero dei crediti è tanto più difficile quanto più il credito è risalente (vale la pena ricordare che secondo la classificazione dei crediti secondo i criteri dell'OIC i crediti debbono considerarsi già in sofferenza decorsi 90 giorni dalla loro scadenza);

- Teoricamente redatto dal curatore entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e comunque, al più tardi, entro 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento;

Si tratta di termini ordinatori che tuttavia è bene che i curatori -pur a fronte delle peculiarità di ciascuna procedura- provino a rispettare in quanto:

b) Il mancato rispetto senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore (art104 ter co.10 l.f.)

- Teoricamente all'approvazione dei creditori che condividere -n riforma del 200 responsabilità

i. In pa

RAPPORTI CURATORE/ CDC/GD

- Teoricamente sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori che dovrebbe condividere –nell'ottica della riforma del 2006- le scelte e le responsabilità col curatore.

i. In parte, per
mancanza di
professionalità
o esperienza
del curatore;

Nei fatti, non vi sono creditori disponibili a costituire il comitato dei creditori, con conseguente intervento suppletivo del Giudice in sostituzione. È solo in questa veste, a rigore, che il GD può proporre modifiche al PdL presentato.

Quasi tredici anni di riforma della liquidazione dell'attivo hanno dimostrato il non funzionamento del rapporto fra organi immaginato dal legislatore del 2006 in quanto – oltre alla quasi sistematica assenza del comitato dei creditori- il curatore tendenzialmente non si emancipa dalla condivisione del PdL col GD prima della sua predisposizione e ciò:

ii. In parte, per la tendenza degli uffici a uniformare le prassi liquidatorie nell'ottica di maggiore;

a) trasparenza: le regole uniformi riducono i rischi di comportamenti scorretti dei curatori;

b) efficacia: le regole uniformi attribuiscono maggiore credibilità e sicurezza al mercato potenzialmente interessato all'acquisizione di quanto oggetto di liquidazione

La consapevolezza della mancata riuscita di questo assetto voluto nel 2006 è alla base delle novità sul punto previste nel Codice della crisi in cui viene espressamente previsto che il PdL sia trasmesso al Giudice delegato prima della sottoposizione al comitato dei creditori.

Il cd. programma di liquidazione negativo

- necessario anche nell'ipotesi in cui il curatore stimasse non esservi alcun attivo da liquidare per consentire il controllo da parte di CdC e GD
- diversa funzione rispetto al provvedimento ex art. 102 l.f. che definisce l'entità del passivo: il PdL serve per delimitare l'ambito del potenziale attivo a disposizione della massa

Cass.4346/2020: il programma di liquidazione costituisce, invero, un atto a formazione progressiva e plurisoggettiva, in quanto condiviso, a vario titolo, dagli organi della procedura, nell'ambito del quale si pianifica, e pertanto, la liquidazione dell'attivo fallimentare, in guisa da dotare la stessa di un elemento di efficienza collegato all'assenza della programmazione, elemento di ottimizzazione dell'attività liquidatoria

A COSA SERVE IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Il programma di liquidazione è un atto di gestione dell'attivo fallimentare, in cui il curatore, in nome e per conto del fallito, provvede all'attuazione delle decisioni del comitato dei creditori concorsuali.

Il programma di liquidazione è un atto di gestione dell'attivo fallimentare, in cui il curatore, in nome e per conto del fallito, provvede all'attuazione delle decisioni del comitato dei creditori concorsuali.

b) La gestione del fallimento deve essere orientata al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

1. la legge prevede che il curatore deve essere orientato al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

2. la legge prevede che il curatore deve essere orientato al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

c) È necessario che il PdL, da il più possibile completo nel senso che deve prevedere TUTTI i possibili finanzi di acquirizione di attività sia dall'attivo perche' sulla così ingombrante a fronte di fallimenti non particolarmente rapidi e possibile effettuare una valutazione sull'attività corrente della massa di beni di stato valore ovvero dell'assetto di Attivo.

Il curatore deve essere orientato al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

Il curatore deve essere orientato al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali e non a pagare la prededuzione e quindi:

a) Vi sono ragioni di convenienza economica:
i. La liquidazione dei beni (soprattutto mobili) diviene meno proficua a causa della loro obsolescenza;
ii. Il recupero dei crediti è tanto più difficile quanto più il credito è risalente (vale la pena ricordare che secondo la classificazione dei crediti secondo i criteri dell'OIC i crediti debbono considerarsi già in sofferenza decorsi 90 giorni dalla loro scadenza);

• Teoricamente redatto dal curatore entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e comunque, al più tardi, entro 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento;
Si tratta di termini ordinatori che tuttavia è bene che i curatori -pur a fronte delle peculiarità di ciascuna procedura- provino a rispettare in quanto:

b) Il mancato rispetto senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore (art104 ter co.10 l.f.)

LA TEMPISTICA DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Il cd. programma di liquidazione negativo

• necessario anche nell'ipotesi in cui il curatore stimasse non esservi alcun attivo da liquidare per consentire il controllo da parte di CdC e GD
• diversa funzione rispetto all'approvimento ex art. 102 l.f. che definisce l'entità del passivo; il PdL serve per delimitare l'ambito del potenziale attivo a disposizione della massa

Cass.4346/2020: il programma di liquidazione costituisce, invero, un atto a formazione progressiva e plurisoggettiva, in quanto condiviso, a vario titolo, dagli organi della procedura, nell'ambito del quale si pianifica, eprtanto, la liquidazione dell'attivo fallimentare, in guisa da dotare la stessa di un elemento di efficienza collegato all'assenza della programmazione, elemento di ottimizzazione dell'attività liquidatoria

RAPPORTI CURATORE/ CDC/GD

• Teoricamente sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori che dovrebbe condividere -nell'ottica della riforma del 2006- le scelte e le responsabilità col curatore.

i. In parte, per mancanza di professionalità o esperienza del curatore;

Nei fatti, non vi sono creditori disponibili a costituire il comitato dei creditori, con conseguente intervento supplivo del Giudice in sostituzione. È solo in questa veste, a rigore, che il GD può proporre modifiche al PdL presentato. Quasi tredici anni di riforma della liquidazione dell'attivo hanno dimostrato il non funzionamento del rapporto fra organi immaginato dal legislatore del 2006 in quanto - oltre alla quasi sistematica assenza del comitato dei creditori- il curatore tendenzialmente non si emancipa dalla condivisione del PdL col GD prima della sua predisposizione e ciò:

ii. In parte, per la tendenza degli uffici a uniformare le scelte liquidatorie nell'ottica di maggiore trasparenza: le regole uniformi riducono i rischi di comportamenti scorretti dei curatori;
b) efficaci: le regole uniformi attribuiscono maggiore credibilità e sicurezza al mercato potenzialmente interessato all'acquisizione di quanto oggetto di liquidazione

La consapevolezza della mancata riuscita di questo assetto voluto nel 2006 è alla base delle novità sul punto previste nel Codice della crisi in cui viene espressamente previsto che il PdL sia trasmesso al Giudice delegato prima della sottoposizione al comitato dei creditori.

Il programma di liquidazione e il ruolo del GD nella fase liquidatoria
Cespec on teams, 5 maggio 2020
Lucia De Bernardin (Giudice delegato presso il Tribunale di Catania)